

**Associazione Esposti Amianto
Sezione di Monfalcone ODV**

Presso Ospedale Civile San Polo – Via Galvani, 1
34074 – MONFALCONE - GO
info@amiantomaipiu.it



**ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO SEZIONE DI MONFALCONE ODV
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 SETTEMBRE 2020
ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE
D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 117**

Il giorno 23 settembre 2020, alle ore 17.30, nella sede sociale sita presso l'Ospedale Civile di San Polo di Via Galvani n. 1 a Monfalcone (GO), si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale per l'adeguamento al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente Sig. CUSCUNA' Carmelo dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Sig. DOTTO Diego. Il Presidente constata la presenza di n. 22 soci, e precisamente:

- BORELLI Adelmo
- BORELLI Violetta
- BOTTEGARO Davide
- BUTTIGNON Nerina
- CRAGNOLIN Osvaldo
- CULATA Silvano
- CUSCUNA' Carmelo
- CUSCUNA' Giacomo
- CUSCUNA' Gianpaolo
- CUSCUNA' Marta
- DOTTO Diego
- DOTTO Massimiliano
- LUGLI Agata
- LUGLI Marco
- MENEGHETTI Laura

- MICHELIN Wanda
- MURDOCCA Gabriella
- MURDOCCA Maria Stella
- PATERNOSTER Chiara
- SGORBISSA Rita
- ZUCCHIATTI Anna
- ZUCCHIATTI Marina

Verificata, quindi, la validità dell'Assemblea a deliberare, passa al primo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente illustra le novità legislative introdotte dal Codice del Terzo settore, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, che rendono necessario modificare lo statuto ed integrare la denominazione sociale con l'acronimo ODV, che sta per Organizzazione Di Volontariato.

Di seguito, il Presidente spiega per ogni articolo dello statuto le proposte di modifiche che è necessario apportare ai fini dell'adeguamento normativo.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto con la conseguente integrazione della denominazione sociale con l'acronimo ODV.

Il Presidente accerta che sono favorevoli soci n. 22; contrari n. 0; astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto (allegato al verbale) e la conseguente denominazione sociale "Associazione Esposti Amianto Sezione di Monfalcone ODV".

L'Assemblea dà mandato al Segretario Sig. DOTTO Diego di:

a) provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione delle imposte di registro e di bollo come sancito dall'art. 82, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117;

b) comunicare all'Agenzia delle Entrate la variazione della denominazione sociale entro 30 giorni dalla data odierna.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie la seduta alle ore 20.00 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Sig. DOTTO Diego

Il Presidente

Sig. CUSCUNA' Carmelo



AGENZIA DELLE ENTRATE

REGISTRATO MONFALCONE 16 OTT 2020

581 // CUSCUNA' Carmelo

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Firma su delega del Direttore Provinciale della Direzione Provinciale di Monfalcone

Firma su delega del Direttore Provinciale della Direzione Provinciale di Monfalcone

Firma su delega del Direttore Provinciale della Direzione Provinciale di Monfalcone

Firma su delega del Direttore Provinciale della Direzione Provinciale di Monfalcone

S T A T U T O

“Associazione Esposti Amianto Sezione di Monfalcone ODV”

Denominazione, sede, scopi, finalità

ART. 1 – E’ costituita un’Associazione non riconosciuta denominata “Associazione Esposti Amianto Sezione di Monfalcone ODV”, in breve “A.E.A. Monfalcone ODV”, di seguito definita Associazione.

ART. 2 – L’Associazione ha sede a Monfalcone (GO), in Via Galvani n. 1, presso l’Ospedale Civile “San Polo”.

ART. 3 - L’Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha durata illimitata. E’ retta dalle norme di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e dal presente Statuto. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.

ART. 4 - L’Associazione è autonoma da Partiti, da Sindacati e da ogni centro di potere, e si prefigge:

- l’abolizione in tutto il mondo dell’utilizzo dell’amianto (o asbesto) in ogni sua forma: estrazione, impiego produttivo, commercializzazione, trasporto;
- di conoscere e di studiare i cosiddetti “sostituti dell’amianto”, che si ritiene non debbano essere utilizzati se non è chiara la dimostrazione della loro innocuità.

In termini più generali l’Associazione è contro ogni concezione dello sviluppo come mera crescita quantitativa di consumi, merci e profitti, che come tale escluda dai suoi presupposti primari il diritto alla salute e la sua tutela individuale e collettiva, oltre che la

salubrità ambientale. L'Associazione fa propri gli obiettivi concernenti la salute stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Attività

ART. 5 – In particolare, l'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.

5, comma 1, del

D.Lgs. 117/2017:

- ricerca scientifica di particolare interesse (art.5 comma 1, lettera h, del D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art.5 comma 1, lettera i, del D.Lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art 5, comma 1, lettera w, del D.Lgs. 117/2017).

L'Associazione promuove:

- l'informazione scientifica sui danni ed i rischi dovuti all'uso dell'amianto, utilizzando ogni strumento ritenuto idoneo al fine di creare e sostenere una maggiore consapevolezza in merito ai problemi riguardanti la salute;
- la divulgazione delle esperienze di lavoratori e popolazioni che, esposti all'amianto, si mobilitano per la sua eliminazione;
- l'informazione e la ricerca scientifica in campo sanitario, la sua divulgazione con ogni

mezzo ritenuto idoneo, al fine di creare e sostenere una maggiore consapevolezza in merito ai problemi riguardanti la salute;

- l'individuazione e la denuncia dei rischi prodotti dall'amianto.

L'Associazione sostiene:

- i lavoratori che si prefiggono di bandire l'uso dell'amianto in tutti i processi di lavorazione in ogni parte del pianeta;

- i cittadini singoli e associati, anche sul piano giuridico, che sono colpiti da esposizione all'amianto.

L'Associazione si prefigge:

- di arrivare alla definizione, da parte degli organi competenti, di un quadro legislativo nazionale, europeo ed internazionale che stabilisca in modo chiaro l'abolizione in tutto il mondo dell'amianto e dei suoi sostituti di analoga nocività, e definisca le strutture e gli strumenti di controllo e di bonifica. A tale scopo l'Associazione prende gli opportuni contatti con i responsabili politici e tecnici delle Aziende per i Servizi Sanitari, delle Regioni, dei Ministeri interessati, dell'Unione Europea, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

- di partecipare a convegni, congressi, seminari sul piano nazionale ed internazionale in cui si faccia riferimento sul piano tecnico, epidemiologico, della bonifica, ecc. all'amianto;

- di promuovere essa stessa convegni, congressi, seminari aperti, con il contributo di Sindacati, Partiti e altre Associazioni (in particolare degli organismi politici e amministrativi dei Comuni, delle Aziende per i Servizi Sanitari, delle Regioni, dello Stato, dell'Unione Europea, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità);

- di intrattenere relazioni con tutti quegli organismi scientifici e tecnici che studiano il problema dell'amianto e dei suoi effetti, quali ad esempio lo I.A.R.C. di Lione (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro);

- di richiedere, se necessario, consulenze esterne di tecnici ed esperti;

- di costituirsi parte civile nei procedimenti penali e giudiziari in cui si rivendica il risarcimento dei danni dovuti all'uso dell'amianto.

ART. 6 - L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Soci

ART. 7 – All'Associazione possono aderire:

- tutti coloro che ne condividono in pieno gli scopi, con particolare riferimento alle persone che direttamente o indirettamente hanno subito l'esposizione all'amianto e i conseguenti danni alla salute, sia perché sono o sono stati addetti alla sua lavorazione, manipolazione, bonifica e loro familiari, sia perché vivono in zone contaminate;
- organizzazioni e associazioni per la salute e per la salvaguardia dell'ambiente;
- gli utenti, a titolo individuale o collettivo, di case, uffici, scuole, ospedali, mezzi di trasporto, che hanno riscontrato, o sospettano, la presenza di amianto;
- membri di organizzazioni partitiche e sindacali a titolo personale;
- tecnici, medici, avvocati, magistrati, uomini di scienza che studiano il problema dell'amianto e dei suoi effetti e condividono gli scopi dell'Associazione.

ART. 8 – Tutti hanno la facoltà di iscriversi all'Associazione, versando la quota sociale ed accettando lo spirito e le norme che la regolano. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l'elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona. Possono essere soci persone fisiche, persone giuridiche, Enti, Società od altri organismi collettivi.

I soci hanno il diritto:

- di eleggere gli Organi sociali dell'Associazione, e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- di essere eletti alle cariche sociali, purché la data dell'iscrizione preceda di almeno tre mesi il giorno dell'elezione;
- di intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle delibere di approvazione del bilancio e/o del rendiconto per cassa e di approvazione delle modifiche dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
- di esaminare i libri sociali dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 25;
- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le domande vengono presentate al Consiglio Direttivo cui compete la decisione sull'ammissione, che deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e comunicata agli interessati entro 60 giorni. La pronuncia sul rigetto della domanda di ammissione potrà essere richiesta, da parte di chi ha proposto la domanda, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, all'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, in occasione della prima convocazione utile.

La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'Associazione, nonché per causa di morte.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi

o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Volontariato

ART. 9 - Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 5 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali. In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionale è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.

Organi dell'Associazione

ART. 10 – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017;
- Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Assemblea dei soci

ART. 11 – L'Assemblea è formata da tutti i soci. I soci che siano organismi collettivi hanno diritto ad un solo voto. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni volta che lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo (e comunque, di norma, almeno una volta l'anno) o qualora ne facciano richiesta motivata almeno un quinto dei soci. La richiesta va presentata in forma scritta al Presidente

dell'Associazione, il quale dovrà convocare l'Assemblea non oltre i trenta giorni successivi.

ART. 12 – La convocazione dell'Assemblea è disposta con avviso, da inviare ai soci almeno quindici giorni prima della riunione, con l'indicazione del giorno e dell'ora di questa e degli argomenti all'ordine del giorno.

Prima e seconda convocazione possono avvenire nello stesso giorno, purchè ad almeno un'ora di distanza l'una dall'altra e se ne dia comunicazione ai soci.

ART.13 – L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci; in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di un decimo dei soci.

L'Assemblea straordinaria, che delibera sullo scioglimento dell'Associazione, è valida in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di un quarto dei soci.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio. Ciascun socio può essere portatore di non più di cinque deleghe.

ART. 14 – L'assemblea è presieduta dal Presidente, coadiuvato dal Segretario.

In assenza del Presidente, si provvederà ad eleggere tra i soci presenti, a maggioranza relativa, un Presidente dell'Assemblea. Possono, inoltre, essere eletti due scrutatori per il controllo delle votazioni.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio annuale di esercizio e/o il rendiconto per cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del Codice Civile);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 15 – Le deliberazioni sono prese normalmente con votazione per alzata di mano.

Si potrà far ricorso alla votazione per appello nominale quando ciò sia ritenuto necessario per il buon ordine della votazione, su richiesta di un quinto dei soci presenti.

Le deliberazioni relative a persone determinate e le elezioni alle cariche sociali devono aver luogo a scrutinio segreto.

ART. 16 – Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria devono essere prese con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

ART. 17 – Le deliberazioni vengono fatte constare dal verbale redatto dal Segretario. Esso deve essere letto ed approvato dall'Assemblea (nella stessa riunione o in quella immediatamente successiva) e viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al successivo art. 25.

ART. 18 – Il Presidente ed il Consiglio Direttivo, allo scadere del mandato ricevuto all'atto della costituzione dell'Associazione, saranno eletti dall'Assemblea. Tutte le cariche sono gratuite. Gli eletti restano in carica per due esercizi sociali e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.

Presidente

ART. 19 - Il Presidente rappresenta l'Associazione, coordina le attività, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle loro deliberazioni, prende i provvedimenti necessari ed urgenti per il buon funzionamento dell'Associazione nell'intervallo delle riunioni del Consiglio Direttivo, al quale è tenuto a riferire i provvedimenti stessi alla prima riunione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, può nominare avvocati e procuratori alle liti, può riscuotere qualunque credito ed incassare qualunque versamento, può fare pagamenti rilasciando o ricevendo quietanze.

Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 117/2017 o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Può delegare singole funzioni, volta per volta o permanentemente, ad altro membro del Consiglio Direttivo. Al Presidente non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Consiglio Direttivo

ART. 20 – Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è formato da un numero di membri corrispondenti alle realtà di base territoriale aderenti all'Associazione, ivi compreso il Presidente, l'eventuale Vice- Presidente ed il Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate (ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV associate).

Se nel corso del biennio di carica viene a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei suoi componenti, subentra il primo dei non eletti.

Se viene meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, i Consiglieri rimasti in carica

devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti.

Tali Consiglieri scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina.

Se il Consiglio Direttivo non provvede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri mancanti o se vengono a mancare tutti i Consiglieri, il Presidente ha il compito di convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il potere di rappresentanza eventualmente attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 21 – Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni che interessino l'Associazione ed ha i poteri necessari per la corretta ed efficace gestione.

Può eleggere nel proprio seno un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Esso si riunisce possibilmente una volta al mese, comunque non meno di tre volte l'anno, ed ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.

Le riunioni sono convocate con avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima della riunione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo e l'ora della riunione. In caso di urgenza la riunione potrà essere convocata 48 (quarantotto) ore prima, con modalità opportune.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, ove ne ricorrano i presupposti.

Possono essere candidati all'elezione nella Presidenza tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi.

Il Consiglio Direttivo prende posizione nei confronti dei soci che non rispettino gli scopi dell'Associazione.

ART. 22 – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o dal più anziano di età dei componenti.

Le deliberazioni sono fatte constare dal Verbale compilato dal Segretario, letto ed approvato dal Consiglio nella stessa riunione o in quella immediatamente successiva e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 25.

Risorse economiche

ART. 23 – L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le indicate risorse finanziano lo svolgimento di attività di interesse generale e, ove la normativa lo consenta e nei limiti stabiliti da questa e dalle norme del presente statuto, le attività diverse. L'ammontare della quota sociale viene fissato annualmente, entro il 31 (trentuno) dicembre, dal Consiglio Direttivo.

Le quote o contributi associativi non possono essere ceduti, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e comunque non sono rivalutabili.

ART. 24 – L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Bilancio di esercizio e/o rendiconto per cassa e libri sociali

ART. 25 - Il bilancio annuale di esercizio e/o il rendiconto per cassa, redatti nelle forme previste dall'art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs.117/2017 con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, vengono predisposti dal Consiglio Direttivo per essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Il bilancio e/o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Dopo l'approvazione, devono essere depositati presso il Registro di cui

all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017, in osservanza dei termini di legge.

Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e alla pubblicazione sul proprio sito internet.

Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:

- il libro dei soci;
- il libro dei volontari;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, se istituito;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di *privacy*;
- per gli altri libri: i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi

30 giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. I libri sono messi a disposizione del solo istante.

Organo di Controllo e Organi di Revisione

ART. 26 - Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea dell'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso articolo 30. I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

Scioglimento

ART. 27 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Norme finali

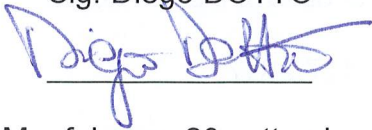
ART. 28 – Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, ad un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea.

I Proviviri giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 29 – Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di volontariato.

Il Segretario

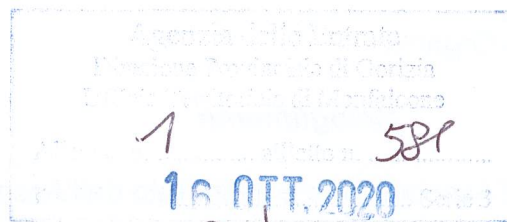
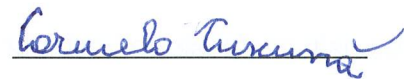
Sig. Diego DOTTO



Monfalcone, 23 settembre 2020

Il Presidente

Sig. Carmelo CUSCUNA'



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO (*)
(*) Firma del Dirigente Provinciale Gaia Floquet

